



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 86/16/CIR

ARCHIVIAZIONE DELL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA EUTELIA S.P.A. IN A.S. ALLA DETERMINA N. 6/14/DIR RECANTE "ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA EUTELIA S.P.A. IN A.S. - TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE ADSL NAKED"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE ("*direttiva accesso*"), 2002/20/CE ("*direttiva autorizzazioni*") e 2002/21/CE ("*direttiva quadro*"), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (di seguito denominato *Codice*) e, in particolare, l'articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante "*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*" (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la determina n. 6/14/DIR, recante "*Archiviazione della controversia Eutelia S.p.A. in A.S./Telecom Italia S.p.A. in materia di contributi di attivazione ADSL naked*";

VISTA l'opposizione alla determina n. 6/14/DIR proposta da Eutelia S.p.A. in A.S. ("*Eutelia*") ai sensi dell'art. 12, comma 4 del *Regolamento*, comunicata all'Autorità con atto acquisito al protocollo n. 55922 del 3 novembre 2014;

CONSIDERATO che con tale opposizione Eutelia ha chiesto alla Commissione per le infrastrutture e le reti (CIR) di "*riformare la determina 6/14/DIR determinando la procedibilità del procedimento di definizione della controversia in materia di illegittimità della corresponsione dei contributi [...] e per l'effetto di dichiarare esaurita la controversia di cui all'istanza ex art 23 del Regolamento del 31 maggio 2010 tramite*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conforme applicazione delle statuizioni espresse con la delibera 584/13/CONS in applicazione al principio della regulation by litigation”;

VISTA la nota del 6 novembre 2014, recante protocollo n. 56557, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (di seguito la “Direzione”) ha comunicato a Telecom Italia S.p.A (“Telecom”) l’avvenuta notifica dell’opposizione e ha invitato, ritualmente, la stessa a presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del *Regolamento*;

VISTE le controdeduzioni inviate da Telecom in data 14 novembre 2014 ed acquisite, in data 17 novembre 2014, al protocollo AGCOM n. 58130;

VISTO il ricorso proposto da Eutelia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per *“l’annullamento della delibera 6/14/DIR poiché affetta da illegittimità per violazione di legge, in particolare per la violazione degli articoli 3 e 12 del Regolamento”*, che la stessa ha notificato all’Autorità e da questa acquisito, in data 7 gennaio 2015, al protocollo n. 235;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti integrante il precedente ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio per l’annullamento della determina n. 6/14/DIR, notificato all’Autorità in data 12 gennaio 2016 con nota protocollo n. 1146;

RILEVATO che l’intero ricorso proposto dinanzi alla CIR si fonda sull’asserita illegittimità della determina n. 6/14/DIR, poiché affetta da vizio di violazione di legge. In particolare il provvedimento sarebbe contrario agli articoli 13, 23 del *Codice* e alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 12 del *Regolamento*. La ricorrente Eutelia ha contestato la coincidenza tra quanto sottoposto dalle parti in lite (Eutelia e Telecom) alla cognizione del giudice ordinario in sede Fallimentare e quanto di competenza dell’Autorità. Eutelia ritiene, inoltre, che la controversia proposta nei confronti di Telecom avrebbe dovuto essere decisa secondo i principi della *“regulation by litigation”*, nell’esercizio della funzione paragiurisdizionale dell’Autorità, in applicazione a quanto già deciso con precedenti pronunce;

RILEVATO che Eutelia ha invocato, come premesso, anche il Giudice Amministrativo affinché esso eserciti il proprio sindacato, esaminando le doglianze e i presunti vizi di legittimità di cui la determina sarebbe affetta. Eutelia, in particolare, ha chiesto al giudice *“l’annullamento della delibera 6/14/DIR poiché affetta da illegittimità per violazione di legge, in particolare per la violazione degli articoli 3 e 12 del Regolamento”*;

RILEVATO che nel proprio ricorso al giudice amministrativo Eutelia contesta la pronuncia dell’Autorità di improcedibilità della controversia. Segnatamente il ricorso proposto si fonda sulla presunta eterogeneità delle pretese fatte valere dinanzi a due diversi organi (l’uno giurisdizionale, l’altro di regolazione). Ciò premesso, Eutelia lamenta la non ascrivibilità del procedimento controversiale, sia per *petitum* che per *causa petendi*, al concetto di *“medesima controversia”* richiamato dalle disposizioni degli articoli 3 e 12 del *Regolamento*. Analogamente a quanto già sostenuto nell’opposizione proposta dinanzi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla CIR, la ricorrente ribadisce, inoltre, che la controversia avrebbe dovuto essere decisa secondo il principio della “*regulation by litigation*”, ovvero in conformità ad altri casi già affrontati dall’Autorità. Eutelia, quindi, ha chiesto al giudice “l’annullamento della delibera 6/14/DIR poiché affetta da illegittimità per violazione di legge, in particolare per la violazione degli articoli 3 e 12 del *Regolamento*”;

RILEVATO, pertanto, che il ricorso proposto dinanzi al TAR riproduce le medesime argomentazioni sostenute da Eutelia nel ricorso dinanzi alla CIR che si fonda sull’asserita illegittimità della determina n. 6/14/DIR, poiché affetta da vizio di violazione di legge. Infatti, in entrambi i ricorsi, sia in sede di opposizione alla CIR che in sede giurisdizionale, Eutelia:

- I. ritiene che il provvedimento impugnato sarebbe contrario agli articoli 13, 23 del *Codice* e alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 12 del *Regolamento*;
- II. contesta la coincidenza tra quanto sottoposto dalle parti in lite (Eutelia e Telecom) alla cognizione del Giudice ordinario in sede Fallimentare e quanto di competenza dell’Autorità; nello specifico, secondo la ricorrente, la questione rimessa alla competenza dell’Autorità non può essere ascrivibile alla fattispecie della “medesima controversia” richiamata dalle disposizioni regolamentari degli artt. 3 e 12 del *Regolamento* e, pertanto, contesta l’archiviazione del procedimento controversiale in applicazione del citato combinato disposto;
- III. insiste nel ritenere che la controversia proposta nei confronti di Telecom avrebbe dovuto essere decisa secondo i principi della “*regulation by litigation*”, nell’esercizio della funzione paragiurisdizionale dell’Autorità, in applicazione di quanto già deciso con precedenti pronunce;

RITENUTO pertanto che, per quanto sopra riportato, sussista una coincidenza tra le questioni devolute, da parte di Eutelia con i propri ricorsi, alla cognizione dell’Autorità e del TAR e, per l’effetto, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 (comma 4) e 12 (comma 2) del *Regolamento* il procedimento di opposizione instaurato da Eutelia debba essere archiviato;

VISTI tutti gli atti del procedimento istruttorio di opposizione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. Il non luogo a procedere dell’opposizione proposta da Eutelia nei confronti della determina n. 6/14/DIR e ne dispone l’archiviazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 12 del *Regolamento*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. La presente delibera è notificata alle parti, Eutelia e Telecom, e pubblicata sul sito web dell'Autorità.
3. Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua notifica.

Roma, 5 maggio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi